

“Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, comma 60 della legge 4 agosto 2017, n.124, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di

vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.

2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60 della legge 4 agosto 2017, n.124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutela gradualmente per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 1° gennaio 2024 garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

3. Qualora alla data di cui all'articolo 1, comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.

4. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: “che ne facciano richiesta” sono soppresse.

5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a..”